



# Accordo nazionale

tra l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG  
e l'associazione di categoria dei conducenti LES ROUTIERS SUISES

## Premessa

Nell'interesse

- di una buona armonia tra datori di lavoro e lavoratori
- di una buona collaborazione tra parti sociali
- della sicurezza stradale e della sicurezza sul luogo di lavoro
- del mantenimento della pace sociale

l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG e l'associazione di categoria dei conducenti LES ROUTIERS SUISES hanno siglato questo Accordo nazionale, a integrazione delle relative disposizioni del Codice delle obbligazioni, della Legge sul lavoro e delle disposizioni dell'Ordinanza per gli autisti (Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo). Le disposizioni del codice d'onore ASTAG del 3 ottobre 2003 sono parte integrante del presente accordo.

## Articolo 1

### Ambito di validità

Le disposizioni dell'Accordo trovano applicazione da un lato per tutte le imprese di trasporto professionali, aventi la sede della ditta in Svizzera e associate ASTAG, a eccezione dei taxi, e dall'altro lato per tutti gli autisti soci ROUTIERS SUISES e impiegati presso un socio ASTAG. Si applica il diritto svizzero. ASTAG e LES ROUTIERS SUISES si impegnano affinché le disposizioni dell'Accordo trovino applicazione anche per i non soci, salvo le disposizioni dei vigenti Contratti collettivi di lavoro e Contratti normali di lavoro cantonali o regionali.

## Articolo 2

### Conclusione del contratto di lavoro

Il rapporto di lavoro è regolamentato da un contratto di lavoro individuale scritto.

## *Articolo 3*

### **Salari in generale**

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente accordo, la definizione dei salari e delle spese è di competenza delle imprese di trasporto. Le sezioni dell'ASTAG e di LRS possono concordare tra loro dei salari minimi e di riferimento.

## *Articolo 4*

### **13. Salario mensile**

I lavoratori hanno diritto a una 13a mensilità se hanno lavorato nell'azienda per la durata di per tre anni. Se dopo tre anni di servizio compiuti il diritto nasce durante un anno civile, per la parte restante dell'anno spetta un diritto proporzionale.

La base per il calcolo della 13a mensilità è il salario mensile medio lordo o il salario orario mensile medio lordo degli ultimi dodici mesi.

## *Articolo 5*

### **Calcolo della retribuzione**

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore (si intendono lavoratori e lavoratrici) un calcolo scritto della retribuzione contenente le indicazioni nel dettaglio della retribuzione, delle indennità speciali di qualsiasi tipo, delle deduzioni di salario e dei rimborsi spese. Il calcolo della retribuzione deve essere fatto per il primo mese di calcolo dall'assunzione. Altri calcoli della retribuzione dovranno essere fatti qualora si verificassero cambiamenti rilevanti ai fini della retribuzione.

## *Articolo 6*

### **Conteggio orario mensile**

Alla fine del mese il datore di lavoro prepara un conteggio delle ore di lavoro per il lavoratore. Questo conteggio deve riportare almeno il saldo delle ore di lavoro prestate nel penultimo mese.

## *Articolo 7*

### **Cinque settimane di vacanza dal 50° anno di età**

Il diritto alle vacanze corrisponde a 5 settimane all'anno se il lavoratore ha compiuto il 50° anno di età ed è stato almeno 5 anni in azienda, oppure dal compimento del 20° anno di servizio nell'azienda.

## *Articolo 8*

### **Lavoro supplementare / lavoro straordinario**

#### **a) Autisti soggetti all'OLR 1**

Valgono le disposizioni dell'art. 6 OLR 1 secondo cui la durata media del lavoro settimanale è di 48 ore in un periodo di 26 settimane. Non sono quindi previsti indennizzi aggiuntivi e compensazioni per ore di lavoro che superano la media settimanale stabilita dall'articolo 6 OLR 1. Eventuali ore eccedenti dovute a lavoro supplementare che non possono essere compensate con del tempo libero entro la fine del rapporto di lavoro vengono indennizzate al momento dell'uscita con un supplemento del 25 % sulla normale retribuzione.

#### **b) Autisti non soggetti all'OLR 1**

Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro o reso necessario da particolari circostanze deve essere compensato con tempo libero di uguale durata oppure deve essere indennizzato con una maggiorazione del 25 % sulla normale retribuzione. Le modalità riguardanti l'indennizzo o la compensazione del lavoro straordinario, come pure l'informazione da parte del datore di lavoro circa le ore lavorate in più e le ore lavorate in meno, devono essere regolate a livello aziendale e incorporate nel contratto di lavoro individuale.

Il datore di lavoro deve dare mensilmente comunicazione scritta al lavoratore circa il lavoro straordinario reso necessario da circostanze particolari.

Per gli autisti impegnati prevalentemente nel trasporto internazionale transfrontaliero è possibile concordare aggiustamenti in deroga.

## Articolo 9

### Supplementi per lavoro notturno e domenicale

I supplementi per lavoro notturno e domenicale devono essere concessi conformemente all'articolo 1 capoverso 2 OLR 1.

## Articolo 10

### Libretto delle prestazioni annuali della Cassa pensioni

Ai sensi dell'art. 86b della LPP, gli istituti di previdenza devono informare annualmente e in forma adeguata i propri assicurati circa i diritti alla prestazione, il salario coordinato, l'aliquota contributiva e l'aver di vecchiaia. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri lavoratori ricevano i relativi documenti dalla Cassa pensione.

## Articolo 11

### Costi per il perfezionamento obbligatorio Capoverso 1, Costi per i corsi di perfezionamento OAut

In linea di principio il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore il tempo necessario per i corsi di perfezionamento OAut (orario di lavoro). Ulteriori disposizioni, in particolare l'assunzione dei costi per i corsi OAut da parte del datore di lavoro e l'assunzione parziale dei costi da parte del lavoratore al termine del rapporto di lavoro, devono essere stabilite nel contratto di lavoro individuale o nelle disposizioni integrative delle sezioni.

### Capoverso 2, Costi per il perfezionamento obbligatorio ADR/SDR

In linea di principio il datore di lavoro deve pagare ai propri autisti il costo del corso per il perfezionamento obbligatorio ADR/SDR. Le deroghe a questa regola devono essere concordate preventivamente per iscritto (ad. es. assunzione parziale dei costi da parte del lavoratore, se questi risolve il rapporto di lavoro dopo un breve periodo di collaborazione).

## Articolo 12

### Assicurazione indennità giornaliera di malattia

Il datore di lavoro assicura il lavoratore presso una cassa malattia o assicurazione riconosciuta per un'indennità giornaliera di malattia pari all'80% della retribuzione lorda. Le prestazioni assicurative devono essere corrisposte o in base alle disposizioni della LAMal (per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi) o secondo le disposizioni della LCA (730 giorni, coordinamento con la LPP). Il premio assicurativo è pagato metà dal datore di lavoro e metà dal lavoratore. I lavoratori che non sono accettati da una Cassa malattia o da un'assicurazione riconosciuta, hanno diritto al pagamento della retribuzione ai sensi dell'art. 324a CO e alla Scala di Basilea. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al datore di lavoro il proprio impedimento al lavoro. Se l'impedimento si protrae per più di 3 giorni, il 4° giorno il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un certificato medico.

## Articolo 13

### Obblighi particolari del lavoratore

Il lavoratore ha l'obbligo della puntuale osservanza e del migliore impiego dell'orario di lavoro. Agli autisti è vietato il consumo di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro e nelle sei ore precedenti l'inizio del lavoro. È vietato il consumo di sostanze (droghe, ecc.) che causano un'inabilità alla guida ai sensi dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC). Ulteriori disposizioni di legge e istruzioni del datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a trattare con cura le merci, i veicoli, le macchine e gli utensili. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al datore di lavoro problemi riscontrati, facendo seguire una conferma scritta.

In caso di danno provocato dal lavoratore, il datore di lavoro deve richiedere il risarcimento immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza o far capire chiaramente che è intenzionato a farne rispondere il lavoratore. Un'eventuale deduzione salariale deve avvenire al più tardi entro tre mesi.

Per il resto valgono le disposizioni degli art. 321–321e CO.

## Articolo 14

### Commissione

Le parti contraenti istituiscono una commissione composta da rappresentanti delle due associazioni che è auto-costituita. Detta commissione ha il compito di occuparsi di tutte le questioni derivanti dall'applicazione del presente accordo.

## Articolo 15

### Obbligo di mantenere la pace

Per garantire la pace sociale le associazioni contraenti si impegnano a osservare scrupolosamente il presente accordo. Gli stessi obblighi spettano ai soci delle parti contrattuali. Le associazioni contraenti si impegnano, nel caso sorgessero questioni o problemi correlati al contratto, ad elaborare proposte comuni di soluzione.

## Articolo 16

### Accordi cantonali o regionali

Le sezioni delle associazioni contraenti possono attuare nella propria regione disposizioni a integrazione dell'Accordo nazionale. Le disposizioni integrative devono essere conformi almeno allo standard del presente Accordo nazionale.

## Articolo 17

### Entrata in vigore, durata e disdetta dell'accordo

Il presente Accordo nazionale entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce quello del 10 dicembre 2010. L'Accordo sottoscritto sarà portato a conoscenza dei soci delle due associazioni in forma adeguata.

Gli articoli 2, 4 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2014.

La durata del presente Accordo nazionale è indeterminata. Se non è disdetto 6 mesi prima della fine dell'anno solare tramite lettera raccomandata, l'accordo è tacitamente rinnovato per un altro anno civile.

Fa fede il testo nella versione tedesca.

Berna, 23 settembre 2013

Echandens, 23 settembre 2013

ASTAG

Associazione svizzera dei trasportatori stradali

LES ROUTIERS SUISSES



Adrian Amstutz  
Presidente centrale



Dr. Michael Gehrken  
Direttore



Markus Odermatt  
Vicepresidente



David Piras  
Segretario generale